REGOLAMENTO (CEE) N. 565/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1184/86 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di controllo dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi, immessi in consumo in Portogallo(1), in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 140/87 (3), il massimale annuo delle importazioni autorizzabili è frazionato per trimestre ; che, ai fini di una gestione più flessibile del mercato, è opportuno prorogare di tre mesi tale periodo ; che è altresì opportuno modificare anche la formulazione dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 11, paragrafo 3 dello stesso regolamento, nei quali il periodo di riferimento indicato è il trimestre ;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1184/86 il periodo di validità dei documenti di importazione è di 3 mesi ; che è opportuno prorogare di 2 mesi la validità per tener conto della minore frequenza del rilascio dei titoli e rendere così più flessibile la gestione del mercato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue :

1. All'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 11, paragrafo 3, il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ».
2. All'articolo 5, paragrafo 4 la cifra « tre » è sostituita dalla cifra « cinque ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 25.
(3) GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 21.